

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 29 febbraio 1892, *Pres. SPAVENTA, Est. TIEPOLO; Reggianini c. Giunta proc. Modena.*

Elezioni amministrative — Deserzione dalle urne in una sezione — Rinnovazione delle elezioni
(L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 88).

Quando in una sezione non abbia luogo la votazione perché gli elettori non si sono spontaneamente presentati alle urne, non si fa luogo alla rinnovazione delle elezioni prescritta dall'art. 88 della legge com. e prov. (1)

La Sezione, ecc. (Omissis) — Attesochè l'art. 88 legge com. prov. dispone che debba farsi la votazione per via di nuova convocazione degli elettori quando in alcune sezioni la elezione sia mancata.

Con questa locuzione la legge intende riferirsi all'avvenimento dell'elezione, come a quello la cui esplicazione fa difetto per ostacolo che incontra, e non alla volontà dell'elettore che deve concorrere a tradurla in atto. Può l'avvenimento esser impedito da cause fortuite ed indipendenti dalla volontà dell'uomo, ed allora si verifica ciò che la legge, con tutta precisione di linguaggio, esprime per elezione mancata; a differenza e per contrapposto del caso in cui la elezione non segua perché gli elettori non si prestano a farla seguire, locchè piuttosto che costituire mancanza di elezione nella sua oggettività considerata, si rivela per mancanza della volontà degli elettori a dare una forma estrinseca e concreta a quell'atto che è in loro facoltà di compiere e che dalla legge, nell'ipotesi dell'art 88, non può essere contemplato che in grado di potenza. La legge tenne conto della elezione mancata, per autorizzare l'esperimento di una nuova convocazione, ma non ammise lo stesso rimedio anche davanti alla mancanza volontaria e deliberata dell'elettore; del che ovvia si presenta la più plausibile ragione, solo che si rifletta che il contrario sistema terminerebbe coll'abbandonare al libito dell'elettore la facoltà di ridestinazione dei giorni dell'elezione, facoltà che deve essere esercitata dai prefetti; d'onde incoraggiamento alla inerzia elettorale ed anche un mezzo pervicace e subdolo per poter giungere al fine d'impedire od alterare la sincerità del voto.

Attesochè nessuna causa accidentale essendo sorta ad impedire il convegno degli elettori della 3^a sezione alla prima convocazione del 12 luglio 1891 detto diventa necessaria e legittima la presunzione che gli elettori volontariamente e deliberatamente si astennero, la quale presunzione trova poi nuovo valore dal fatto che essi avevano da prima chiesto al prefetto la fissazione di altra giornata, ed il prefetto non trovò alcun motivo di assecondare la loro domanda. Era pertanto conforme alla legge ed anche alla giurisprudenza la decisione di nullità di una elezione che non mancata, ma non voluta nella prima e legittima convocazione del 12 luglio, venne a sorgere più tardi nel 9 agosto. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.